D.P. n. 527/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2 recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. n.9 del 5 aprile 2022 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28 maggio 2018 in tema di "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nomina del Responsabile per la protezione dei dati";

VISTO il D.P. n. 569 del 12 giugno 2018, con il quale è stato nominato il "Responsabile della protezione dei dati" per la Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 ed in particolare l'art. 28, commi 2 e 4, recante "Responsabile del trattamento";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" pubblicato nella G.U. n. 205 del 04 settembre 2018.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 in tema di "Regolamento UE 2016/679 – Adozione delle prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali, di una procedura di risposta ad una violazione dei dati personali e di un questionario di autovalutazione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 8 agosto 2019 in tema di "Regolamento UE 2016/679 – Organizzazione dell'Amministrazione regionale per gli adempimenti in materia di protezione dei dati";

VISTA la nota prot. n. 106994 del 1 ottobre 2018 del Dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del Personale, con la quale, a seguito delle indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati per la Regione Siciliana ed al fine di uniformare le procedure, sono stati trasmessi gli schemi di decreto di nomina del Responsabile del trattamento e dei sub–Responsabili;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2024, n. 2593 con il quale l'ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente generale dell'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana -nell'ambito della Presidenza della Regione ;

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

Art. 1

Nomina

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto della Presidenza della Regione, quale Titolare del trattamento, viene designato quale Responsabile del trattamento dei dati l'Ing. Salvatore Cocina quale Dirigente generale dell'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;

2. Il Responsabile del trattamento ha facoltà di designare quali sub-Responsabili del trattamento i dirigenti delle strutture intermedie dello stesso dipartimento nonché di altri sub-Responsabili con le procedure di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, informandone il Titolare;

3. Il Responsabile effettua il trattamento dei dati di cui all'allegato "A" nei limiti e nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati.

4. La nomina di Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del Titolare.

Art. 2

Obblighi

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento, salvo quanto sopra specificato, o qualora questo non presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al rispetto delle norme e dei diritti degli interessati.

2. Il Responsabile del trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub-Responsabile del trattamento.

3. Il Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare è effettuato conformemente al Regolamento UE n.2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

4. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3

Oneri

1. Ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 483/2018 e n. 297/2019 citate in premessa, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare in tutte le operazioni di sua competenza, inclusa quella di fornire risposta alla richiesta di esercizio dei diritti degli interessati, e ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il Registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare, nonché il Registro delle categorie di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/2016;

3. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.

6. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.

7. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare.

8. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.

9. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.

10. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il Responsabile della protezione dei dati nell'attuazione delle ispezioni volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di competenza sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

11. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art. 4

Responsabilità

Qualora un sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE 2016/679 che prevede che il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n.21/2014 e s.m.i..

Palermo, lì 07 Marzo 2025

IL PRESIDENTE

RENATO SCHIFANI

Firmato digitalmente da RENATO SCHIFANI
Data: 2025.03.07 13:48:06 +01'00'